

Al *Direttore Generale*
Dott.ssa Luciana Volta
direzione-lombardia@istruzione.it

Al *Dirigente Ufficio I*
Dott. Daniele Zani
DRLO.Ufficio1@istruzione.it

Al *Dirigente Ufficio VII*
Dott. Adamo Castelnuovo
drlo.Ufficio7@istruzione.it

OGGETTO: MODALITA' CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI IN PROVA SUL PROFILO DI DSFA - FUNZIONARI EQ

Con riferimento ai posti che si sono resi disponibili a seguito della procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, appare necessario, che l'Amministrazione provveda all'emanazione di una nota esplicativa a tutela del personale Dirigente chiamato a procedere per i seguiti di propria competenza a garantire la corretta copertura dei posti.

Per quanto previsto dal D.M. 430/2000 s.m.i. in materia di conferimento delle supplenze, corre l'obbligo evidenziare l'art. 62 comma 10 del CCNL 2019/2021: *“Il dipendente dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato, vincitore di un nuovo concorso presso la stessa o altra amministrazione **ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'istituzione scolastica di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella Area e Profilo professionale di provenienza”**.*

A parer della scrivente O.S., dalla lettura del dettato contrattuale, prevale l'interesse alla tutela del dipendente in maniera estensiva, finalizzata alla conservazione del posto, in ragione della possibilità che l'articolo contrattuale affida alle parti, consentendo per ragioni imputabili ad una delle due, oppure ad entrambe, l'istituto del recesso e quindi il rientro a domanda nella sede di titolarità. Al fine di porre in essere la corretta attuazione procedurale, il Dirigente Scolastico, chiamato a coprire il posto in questione, si troverebbe dinanzi ad una condizione che si presta a più interpretazioni; conferire una supplenza per un periodo pari a quello di prova, eventualmente prorogabile dopo il suo superamento, oppure una supplenza al 30.06.2024 con apposita clausola rescissoria in analogia a quanto generalmente fatto con altri istituti normativi (ad. es congedo biennale speciale).

Pertanto, si chiede alla SV di voler procedere, anche sulla scorta delle riflessioni sviluppate dalla scrivente, nell'indicare alle Istituzioni scolastiche la corretta attuazione normativa al fine di garantire i principi di buon andamento della PA.

IL SEGRETARIO GENERALE
UIL SCUOLA RUA LOMBARDIA

Abele Parente

